

# UNIONE LOMBARDA DEGLI ORDINI FORENSI COMMISSIONE RISTRETTA SULLA MEDIAZIONE

## *Verbale 9 giugno 2011 - Milano*

Oggi, 9 giugno 2011, a Milano si riunisce l'Unione Lombarda degli Ordini Forensi.

Sono presenti:

ORDINE DI MILANO: Avv. Preti

ORDINE DI VARESE: Avv. Bulgheroni

ORDINE DI COMO: Avv. Bossi

ORDINE DI MANTOVA: Avv. Amadei

ORDINE DI BRESCIA: Avv. Dalla Bona

ORDINE DI BUSTO ARSIZIO: Avv. Andreani

ORDINE DI LECCO: Avv. Cuocolo

ORDINE DI VOGHERA: Avv. Menini e Avv. Focacci

1) Si discute il tema del pagamento delle spese di mediazione nell'ipotesi in cui la parte chiamata in mediazione depositi istanza di adesione alla procedura e poi non si presenti all'incontro di mediazione.

Si conferma l'applicazione dell'Articolo 7 del Regolamento vigente e, quindi, che in detta ipotesi l'adesione determina il pagamento delle spese di mediazione e, quindi, l'applicazione della solidarietà.

2) Si esamina l'orientamento dei vari Ordini in tema di pagamento delle spese di mediazione in caso di verbale del mediatore che dia atto della mancata conciliazione delle parti per mancata adesione della parte chiamata in mediazione senza giustificato motivo.

L'OdM del COA di Brescia ha adottato la seguente soluzione: viene applicata in tale ipotesi la tariffa più bassa prevista per la mediazione obbligatoria pari ad € 43,33 più IVA (totale € 52,00).

L'OdM di Brescia e l'Ufficio di Presidenza dell'Organismo hanno adottato questa soluzione sia per incentivare l'accesso alla mediazione, soprattutto se obbligatoria, con minor aggravio per la parte istante, sia per ragioni di equità, non essendo l'impegno del mediatore, in concreto,

paragonabile, in questi casi, a quello profuso qualora l'incontro di mediazione si tenga.

L'OdM di Milano non ritiene, invece, di applicare alcuna riduzione.

Si propone di adottare la soluzione utilizzata dalla Camera di Conciliazione di Brescia (€ 52,00 per spese di mediazione, più € 48,00 per spese d'avvio) e di proporla all'Assemblea alla prossima riunione del 18 giugno 2011.

### 3) Opzione sulle tariffe ministeriali.

Si confrontano le soluzioni adottate dai vari Ordini riguardo all'adozione delle tariffe indicate dal Ministero.

L'Organismo di Milano adotta tariffe, calcolate tra il minimo e il massimo della tariffa ministeriale avendo tenuto conto le tariffe che vengono applicate dai Commercialisti, da ADR, da Resolutia ecc.. ; gli Ordini di Brescia e Varese adottano la tariffa nella misura massima.

Si decide di lasciare a ciascun Ordine, a seconda della peculiarità dei vari territori, la scelta sulla tariffa da adottare ma, al fine di consentire a ciascun Ordine di conoscere le condizioni tariffarie praticate dagli altri, specie se territorialmente vicini, si decide di scambiare via mail le tariffe in adozione presso i singoli Organismi.

4) A proposito della tariffa da applicare in caso di domanda di mediazione qualificata dalla parte istante come di valore indeterminato, richiamata la previsione dell'Articolo 16 del Decreto Ministeriale 180, che demanda all'Organismo la scelta sulla tariffa applicabile, gli Ordini di Mantova, Brescia, Varese e Como adottano come criterio di massima la applicazione della tariffa prevista per lo scaglione da euro 25.000,00 a euro 51.000,00, per analogia con gli scaglioni tariffari per il pagamento del contributo unificato.

Si decide che, in casi di particolare difficoltà, viene comunque applicato l'aumento del 20% previsto dal Decreto e che rimane ferma la possibilità per l'Organismo di determinare la tariffa sulla base di altri parametri.

5) A proposito del termine regolamentare di quindici giorni per l'incontro di mediazione, si discute il problema della brevità del termine sollevato soprattutto dalle parti che intendono aderire alla mediazione, che, in molti casi, chiedono quindi un differimento dell'incontro di mediazione.

L'Avvocato Dalla Bona di Brescia fa presente che, sia la gestione del calendario dei rinvii, che il rispetto tassativo del termine, causa dei problemi organizzativi per il numero ridotto delle aule del Tribunale a disposizione degli Organismi; già ora, infatti, a Brescia vi sono dieci mediazioni (due turni da cinque) per ciascun pomeriggio.

Si decide, quindi, di interpretare il Regolamento nel senso di comunicare la fissazione dell'incontro di mediazione nei quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, ma che l'incontro possa tenersi anche in un momento successivo.

E' probabile, quindi, che la modulistica in adozione presso gli Organismi vada aggiornata.

6) Sulla iscrizione dei mediatori appartenenti ad un foro diverso.

Milano fino ad ora ha iscritto solo i mediatori formati dal proprio Organismo mentre per gli altri sta valutando di demandare la valutazione alla Camera di Commercio.

Varese non ha ancora accolto le istanze di iscrizione, seppure ricevute in un certo numero, degli altri fori.

Brescia e Como iscrivono anche mediatori provenienti da fori diversi.

Si ritiene opportuno dare priorità di iscrizione ai mediatori che hanno seguito una formazione promossa dall'Ordine e di lasciare a ciascun Ordine libertà di scelta.

7) Sulla iscrizione di un numero massimo di mediatori all'Organismo.

Si reputa opportuno non determinare un numero massimo di mediatori ma di procedere ad una selezione nell'arco del biennio sulla base dei criteri già a suo tempo individuati quali i contenuti delle schede di valutazione, la imposizione di corsi di formazione anche ulteriori rispetto alle diciotto ore previste nel biennio, di ricorrere anche alla comediazione con mediatori più esperti che possano valutare gli altri.

8) Tariffe forensi per l'assistenza tecnica alla mediazione.

Viene illustrata la proposta che verrà valutata dal Consiglio dell'Ordine di Brescia e avanzata dai componenti della Commissione per l'opinamento delle parcelle relativa ai criteri di redazione della parcella in ragione dell'iter tipico del procedimento di mediazione.

Si decide di sottoporre all'Assemblea detta proposta affinché l'ULOF sottoponga al CNF sia i criteri che la tabella esemplificativa.

9) Deontologia.

L'Avvocato Bossi di Varese sottopone alla Commissione il problema delle istanze di iscrizione all'elenco dei mediatori avanzate da avvocati sottoposti a procedimento disciplinare in corso.

Ferma la autodichiarazione del mediatore sull'esistenza dei requisiti di onorabilità, si ritiene opportuno che per ciascun mediatore si proceda ad un'informativa presso l'Ordine di appartenenza (Milano già chiede il fascicolo personale) e si ritiene, quindi, che gli Ordini lombardi possano fornire informazioni in tal senso agli altri Ordini qualora ne facciano richiesta, limitatamente alla verifica dei requisiti di iscrizione dell'elenco dei mediatori.

10) A proposito del tema della incompatibilità tra la funzione di Consigliere dell'Ordine e la qualifica di mediatore presso l'Organismo forense relativo, si reputa che si tratti non di una incompatibilità ma di una inopportunità e che venga proposto all'Assemblea ULOF, al fine di preservare la preparazione e la professionalità nonché l'apporto dei Consiglieri dell'Ordine alla mediazione, che i Consiglieri che siano anche mediatori possano iscriversi come mediatori presso gli OdM degli Ordini della Lombardia che si impegnano ad iscriverli senza previa valutazione.

Ferma la valutazione riguardo all'incompatibilità tra il ruolo di responsabile dell'Organismo e componente degli organi dell'OdM e qualifica di mediatori.

11) Riguardo alla proposta di modifica di Codice Deontologico allegata alla circolare CNF 13/C/2011.

A proposito delle modifiche all'Articolo 55 bis, il capoverso secondo, lettera A, dev'essere corretto e così riscritto: "...con l'una o l'altra parte o entrambe.."

Si ritiene opportuno inserire nel modificato Articolo 55 bis anche i capoversi 2 e 4 del comma 2 dell'articolo 55 del Codice Deontologico.

L'Avvocato Bulgheroni sottolinea, inoltre, che la previsione va integrata con il divieto espresso per il mediatore di fare consulenza legale.

Suggerisce, inoltre, che in conformità con la raccomandazione 1/98 del Consiglio Europeo, le parti vengano invitate a far verificare l'accordo raggiunto da Avvocati qualora, nel corso della mediazione, non si siano avvalse della difesa tecnica.

**CAMERA DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA**

**PROSPETTO INDENNITÀ DI MEDIAZIONE  
MATERIE FACOLTATIVE**

**PER IL CASO DI ACCETTAZIONE DELLA PARTE CONVENUTA**

**FASE DI AVVIO**

**PARTE ISTANTE**

DEPOSITO ISTANZA DI MEDIAZIONE: € 40,00 + IVA (€ 48,00)

**PARTE CONVENUTA**

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE: € 40,00 + IVA (€ 48,00)

**CIASCUNA PARTE**

**PRIMA DELLA PRIMA RIUNIONE**

VALORE DELLA LITE	SPESE MEDIAZIONE	
	NETTO	(+ IVA)
FINO A € 1.000	€ 65,00	€ 78,00
DA € 1.001 A € 5.000	€ 130,00	€ 156,00
DA € 5.001 A € 10.000	€ 240,00	€ 288,00
DA € 10.001 A € 25.000	€ 360,00	€ 432,00
DA € 25.001 A € 50.000	€ 600,00	€ 720,00
DA € 50.001 A € 250.000	€ 1.000,00	€ 1.200,00
DA € 250.001 A € 500.000	€ 2.000,00	€ 2.400,00
DA € 500.001 A € 2.500.000	€ 3.800,00	€ 4.560,00
DA € 2.500.001 A € 5.000.000	€ 5.200,00	€ 6.240,00
OLTRE € 5.000.000	€ 9.200,00	€ 11.040,00

**CIASCUNA PARTE**

**AUMENTI PREVISTI DALL'ART. 16.4 DM 180/2010  
UN QUINTO PER OGNI VOCE DI AUMENTO**

**A PROCEDURA CONCLUSA**

VALORE DELLA LITE	SPESE MEDIAZIONE	
	NETTO	(+ IVA)
FINO A € 1.000	€ 13,00	€ 15,60
DA € 1.001 A € 5.000	€ 26,00	€ 31,20
DA € 5.001 A € 10.000	€ 48,00	€ 57,60
DA € 10.001 A € 25.000	€ 72,00	€ 86,40
DA € 25.001 A € 50.000	€ 120,00	€ 144,00
DA € 50.001 A € 250.000	€ 200,00	€ 240,00
DA € 250.001 A € 500.000	€ 400,00	€ 480,00
DA € 500.001 A € 2.500.000	€ 760,00	€ 912,00
DA € 2.500.001 A € 5.000.000	€ 1.040,00	€ 1.248,00
OLTRE € 5.000.000	€ 1.840,00	€ 2.208,00

**CAMERA DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA**

**PROSPETTO INDENNITÀ DI MEDIAZIONE  
MATERIE OBBLIGATORIE (ART.5.1 D.LGS. 28/2010)**

**PER IL CASO DI ACCETTAZIONE DELLA PARTE CONVENUTA**

**FASE DI AVVIO**

**PARTE ISTANTE**

DEPOSITO ISTANZA DI MEDIAZIONE: € 40,00 + IVA (€ 48,00)

**PARTE CONVENUTA**

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE: € 40,00 + IVA (€ 48,00)

**CIASCUNA PARTE**

**PRIMA DELLA PRIMA RIUNIONE**

VALORE DELLA LITE	SPESE MEDIAZIONE	
	NETTO	(+ IVA)
FINO A € 1.000	€ 43,33	€ 52,00
DA € 1.001 A € 5.000	€ 86,67	€ 104,00
DA € 5.001 A € 10.000	€ 160,00	€ 192,00
DA € 10.001 A € 25.000	€ 240,00	€ 288,00
DA € 25.001 A € 50.000	€ 400,00	€ 480,00
DA € 50.001 A € 250.000	€ 666,67	€ 800,00
DA € 250.001 A € 500.000	€ 1.333,33	€ 1.600,00
DA € 500.001 A € 2.500.000	€ 2.533,33	€ 3.040,00
DA € 2.500.001 A € 5.000.000	€ 3.466,67	€ 4.160,00
OLTRE € 5.000.000	€ 6.133,33	€ 7.360,00

**CIASCUNA PARTE**

**AUMENTI PREVISTI DALL'ART 16.4 DM 180/2010  
UN QUINTO PER OGNI VOCE DI AUMENTO**

**A PROCEDURA CONCLUSA**

VALORE DELLA LITE	SPESE MEDIAZIONE	
	NETTO	(+ IVA)
FINO A € 1.000	€ 8,67	€ 10,40
DA € 1.001 A € 5.000	€ 17,33	€ 20,80
DA € 5.001 A € 10.000	€ 32,00	€ 38,40
DA € 10.001 A € 25.000	€ 48,00	€ 57,60
DA € 25.001 A € 50.000	€ 80,00	€ 96,00
DA € 50.001 A € 250.000	€ 133,33	€ 160,00
DA € 250.001 A € 500.000	€ 266,67	€ 320,00
DA € 500.001 A € 2.500.000	€ 506,67	€ 608,00
DA € 2.500.001 A € 5.000.000	€ 693,33	€ 832,00
OLTRE € 5.000.000	€ 1.226,67	€ 1.472,00



## ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

20122 MILANO – Via Freguglia, 14 – PALAZZINA A.N.M.I.G.  
TELEFONO 02.54019715 - FAX 02.5.1059046  
conciliazione@ordineavvocatimilano.it

### TARIFFARIO DELLE INDENNITÀ DI MEDIAZIONE

- ✓ Spese di avvio della procedura: € 40,00 oltre IVA  
da versarsi a cura:
  - della parte istante al deposito della domanda;
  - dalle altre parti al momento dell'adesione al procedimento di mediazione
  
- ✓ Spese di mediazione volontaria:

Valore della lite	Spesa (per ciascuna parte)
Fino a € 1.000	€. 65
Da € 1.001 a € 5.000	€. 120
Da € 5.001 a € 10.000	€. 210
Da € 10.001 a € 25.000	€. 360
Da € 25.001 a € 50.000	€. 570
Da € 50.001 a € 250.000	€. 900
Da € 250.001 a € 500.000	€. 1.800
Da € 500.001 a € 2.500.000	€. 3.600
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€. 5.100
Oltre € 5.000.000	€. 8.400

- ✓ Spese di mediazione obbligatoria ex art. 5, c. 1 D.Lgs 28/2010:

Valore della lite	Spesa (per ciascuna parte)
Fino a € 1.000	€. 43
Da € 1.001 a € 5.000	€. 80
Da € 5.001 a € 10.000	€. 140
Da € 10.001 a € 25.000	€. 240
Da € 25.001 a € 50.000	€. 380
Da € 50.001 a € 250.000	€. 600
Da € 250.001 a € 500.000	€. 1.200
Da € 500.001 a € 2.500.000	€. 2.400
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€. 3.400
Oltre € 5.000.000	€. 5.600

Le spese di mediazione, come sopra indicate, escluse di IVA, comprendono i costi di amministrazione e l'onorario del mediatore. Si precisa che le spese di mediazione non comprendono gli eventuali ulteriori



## ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI MILANO

20122 MILANO – VIA Freguglia, 14 – PALAZZINA A.N.M.I.G.  
TELEFONO 02.54019715 - FAX 02.54059046  
conciliazione@ordineavvocatomilano.it

costi connessi a particolari esigenze e /o necessità della mediazione (esempio: chiamata di terzo, nomina di consulente, traduzioni simultanee, incontri fuori sede, ecc..).

Le stesse sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento, anche nel caso in cui le parti siano più di due e il pagamento deve avvenire entro l'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore ai due terzi; in caso contrario, l'incontro non avrà luogo e la procedura si riterrà conclusa.

Il saldo deve essere versato all'atto dell'incontro di mediazione.

Il valore della lite, indicato nella domanda di mediazione, è determinato a norma del codice di procedura civile e nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti nella quantificazione, la Segreteria dell'ODC individuerà la tariffa da applicarsi.

Ai sensi dell'art. 16 comma 4 D.M. 180/10 le spese di mediazione subiscono incrementi o diminuzioni come di seguito indicato:

*"L'importo delle spese di mediazione (...):*

- a) può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessività o difficoltà dell'affare;*
- b) deve essere aumentato in misura non superiore ad un quinto in caso di successo della mediazione;*
- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 decreto legislativo (d.lgs.28/10);*
- d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo;*
- e) deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle altre parti partecipa al procedimento".*

Il pagamento delle spese del procedimento può essere effettuato con le seguenti modalità:

- in contanti, presso l'Ufficio dell'Organismo di Conciliazione Forense di Milano;
- a mezzo bancomat o carta di credito;
- a mezzo bonifico bancario intestato a:

*Organismo di Conciliazione Forense di Milano* via Freguglia, 14 Milano  
Banca Sella - Filiale Viale Monte Nero – Milano  
IBAN IT 73 E 03268 01604 052525860430

In caso di pagamento tramite bonifico bancario dovrà essere inviata la copia della ricevuta di pagamento tramite fax al seguente numero: 02.54059046 - indicando la causale del versamento.

## PROPOSTA TARIFFE PER AVVOCATI CHE ASSITONO NELLA MEDIAZIONE

SCAGLIONI	MINIMO	MEDIO	AUMENTO 20%
Fino a € 600,00	€ 178,00	€ 310,50	€ 370,00
Da € 600,01 a € 1.600,00	€ 238,00	€ 405,50	€ 484,00
Da € 1.600,01 a € 5.200,00	€ 333,00	€ 530,50	€ 634,00
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	€ 393,00	€ 823,00	€ 985,00
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	€ 828,00	€ 1.215,50	€ 1.600,00
Da € 51.700,01 a € 103.000,00	€ 1.003,00	€ 1.618,00	€ 1.939,00
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	€ 1.133,00	€ 1.880,50	€ 2.254,00
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	€ 1.333,00	€ 2.378,00	€ 2.851,00
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	€ 1.733,00	€ 2.773,00	€ 3.325,00
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	€ 1.928,00	€ 3.068,00	€ 3.679,00
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	€ 2.123,00	€ 3.363,00	€ 4.033,00
Valore indeterminabile	€ 828,00	€ 1.543,50	€ 1.834,00
Oltre € 5.164.400,00	coeff. minimo	coeff. medio	